


Electricity Release 2.0




Sviluppo di nuova capacità di generazione di energia da FER



Energy release - meccanismo di anticipazione e restituzione

ANTICIPAZIONE




CFD A 2VIE:

- Energivoro **riceve** dal GSE: $A_1 + A_2$
- Energivoro **versa** al GSE: B

- ✓ durata **36 mesi** dalla stipula del contratto
- ✓ CFD a due **vie tra prezzo di cessione e il prezzo medio mensile di vendita dell'energia nella disponibilità del GSE**
- ✓ **volume EE anticipata** non superiore, su base annua, ai consumi medi annui e non superiore alla metà dell'EE attesa da FER che si impegna a realizzare
- ✓ **Prezzo** definito da GSE sulla base del costo efficiente

RESTITUZIONE





CFD A 2VIE:

- Energivoro/Soggetto terzo **versa** al GSE: $\sum D_n$
- Energivoro/Soggetto terzo **riceve** dal GSE: $\sum C_n$

- ✓ durata **20 anni** dall'entrata in esercizio dell'impianto
- ✓ **CFD a due vie tra prezzo di cessione e il prezzo zonale orario**
- ✓ **volume EE da restituire** è pari in valore atteso a quella oggetto di anticipazione
- ✓ Prezzo pari a quello di anticipazione senza rivalutazione per l'inflazione volume EE FER corrispondente alla quota da restituire è collocato sul mercato dall'energivoro

Fase di esecuzione: contratto di anticipazione e restituzione



Energy Release 2.0

Il Decreto del Ministro del 23 luglio 2024 n.268 incarica il GSE a svolgere una serie di attività

- Definizione del prezzo per l'anticipazione e la restituzione dell'energia, definire il volume di energia da anticipare ai fini della misura;
- Definizione delle Regole operative per l'accesso al meccanismo;
- Contratto per l'anticipazione dell'energia nella disponibilità del GSE a fronte della realizzazione di nuova capacità rinnovabile;
- Contratto finalizzato alla restituzione dell'energia anticipata a seguito dell'entrata in esercizio di nuova capacità.

Il GSE sta lavorando a stretto contatto con il Ministero per la finalizzazione dei documenti

Prezzo e quantità

Ai fini della definizione del prezzo di cessione si tiene conto:

- del costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile, ossia gli LCOE sono determinati rispetto alle tecnologie più efficienti, ossia l'eolico e fotovoltaico;
- dei risultati delle procedure del DM FER 2019;
- dei riferimenti di prezzo utilizzati in altri meccanismi di incentivazione (DM FERx in via di definizione – prezzo di esercizio / prezzo di esercizio inferiore)

L'energia nella disponibilità del GSE proposta per il triennio è di almeno 20 TWh annui, la stima considera:

- Lo storico dei dati relativo a tariffe onnicomprensive, meccanismi di RID o dello SSP.
- Gli ultimi eventi del 2023 tra cui la normativa NEP, il Superbonus e ulteriori variabili esogene come ad esempio la crisi idrica
- Gli eventi eccezionali nei prossimi anni come il superamento dello SSP e la revisione del meccanismo del RID, l'accesso ai nuovi meccanismi di incentivazione

Le Regole Operative del GSE per l'accesso al meccanismo

I principali contenuti delle regole operative:

- Le condizioni e i requisiti finalizzati alla partecipazione della manifestazione di interesse
- Il cronoprogramma con i termini di apertura e chiusura del bando
- Le modalità per l'assegnazione dell'energia nella disponibilità del GSE e delle garanzie d'origine
- I termini e le modalità di applicazione dei contratti per differenza
- La forma, le tempistiche e la modalità per la presentazione delle garanzie
- La stima delle ore equivalenti su base territoriale partendo dai dati storici degli impianti incentivati dal GSE al fine del calcolo della nuova capacità di realizzare
- Le tempistiche e le modalità di pagamento dell'anticipazione e le modalità per la restituzione dell'energia

Manifestazione d'interesse

Dati richiesti per la partecipazione alla manifestazione di interesse


- Composizione dell'aggregato;
- Volume di energia in anticipazione richiesta;
- Soglia minima di accettazione;
- DSAN con dichiarazione del soggetto di rientrare nell'elenco Energivori CSEA o di essere nella fase «in istruttoria»

Cauzione

Possono presentare la manifestazione di interesse i clienti finali energivori che abbiano prestato al GSE idonea cauzione di cui all'articolo 4, comma 2, del Decreto. L'importo della cauzione viene stimato come il 3% del prodotto tra il prezzo medio forward 2025 sulla piattaforma EEX (110 €/MWh), il consumo minimo per l'iscrizione all'elenco Energivori di CSEA (1000 MWh/annui) e la durata del periodo di anticipazione (3 anni).


Cauzione = 10.000,00€

Cronoprogramma delle attività



Profilo volume annuo GSE - utile ai fini della definizione del prezzo medio mensile di cessione

Distribuzione del profilo orario medio dell'energia collocata sul mercato dal GSE con le relative variazioni min/max.



Ai fini del riconoscimento il volume di energia aggiudicato annualmente sarà ripartito sui diversi mesi dell'anno sulla base del profilo mensile della previsione dell'energia nella disponibilità del GSE.

Il volume di energia aggiudicato sarà pertanto ripartito secondo quote mensili che il GSE pubblicherà sul proprio sito istituzionale.

MESE	% MENSILE	(MWh)	ILLUSTRATIVA
Gennaio	6%	60	
Febbraio	6%	60	
Marzo	9%	90	
Aprile	10%	100	
Maggio	11%	110	
Giugno	11%	110	
Luglio	10%	100	
Agosto	10%	100	
Settembre	8%	80	
Ottobre	7%	70	
Novembre	6%	60	
Dicembre	6%	60	
TOTALE	100%	1.000	

il GSE ritira circa il 50% dell'energia in zona nord

I principali elementi dei contratti

Soggetti del contratto:

- **La controparte del contratto di anticipazione** è il cliente finale singolo o soggetto aggregatore
- Il soggetto aggregatore potrà essere identificato in una qualsiasi persona giuridica dotata di P.IVA che assuma **identiche responsabilità e garanzie** previste per il singolo cliente finale
- **La Controparte del contratto di restituzione** è il cliente finale singolo, soggetto aggregatore o soggetto terzo

Collegamento tra i contratti:

il Contratto di anticipazione e il Contratto di Restituzione hanno l'obiettivo di realizzare il risultato unitario prefigurato dal D.L. 181/2023 e dal Decreto e, come tali, **devono considerarsi tra essi collegati** anche allorché il secondo sia sottoscritto da un Soggetto Terzo, pertanto:

- l'Operatore assicura che il Soggetto Terzo / i Soggetti Terzi firmino il Contratto di Restituzione ai fini degli adempimenti ivi connessi
- l'Operatore sottoscrive, per la quota parte di Nuova Capacità eccedentaria quella necessaria a garantire la restituzione un PPA con il Soggetto Terzo

I principali elementi del contratto di anticipazione (1/10)

- Durata dell'anticipazione
- Pagamento dei differenziali e tempistiche di pagamento
- Impegno realizzazione nuova capacità anche il tramite di un soggetto terzo
- Rispetto termini di entrata in esercizio fatte salvo cause di forza maggiore
- Rimodulazione – modifiche in riduzione delle quantità oggetto di anticipazione
- Comunicazione relative alle cause di forza maggiore, alla selezione degli impianti e allo stato di avanzamento
- Impegno alla sottoscrizione del contratto di restituzione
- Garanzie (autonoma e strumento di ripartizione dei rischi)
- Previsto l'istituto del mandato all'incasso ma non anche la cessione del credito

Durata dell'anticipazione (2/10)

Durata dell'anticipazione

Il GSE anticipa l'energia e applica il CFD per l'intera durata dell'anticipazione 36 mesi, al netto di cause di recesso o risoluzione del contratto;

Nel caso in cui l'impianto entra in esercizio durante tale periodo, fino ai 36 mesi dalla stipula del contratto di anticipazione si avrà contemporaneità di effetti di anticipazione e restituzione.

Pagamento differenziali e tempistiche di pagamento (3/10)

Pagamento dei differenziali

Il GSE determinerà dei valori mensili del corrispettivo considerando la quota mensile di energia aggiudicata e il differenziale tra il prezzo medio mensile di vendita sul mercato MGP da parte del GSE e il prezzo di cessione:

$$\text{Corrispettivo}_m = (P_{\text{vendita}_m} - P_{\text{cessione}}) * Q_{\text{assegnata}_m}$$

Dove:

- P_{vendita_m} : **prezzo medio mensile** di vendita sul mercato MGP da parte del GSE determinato come rapporto tra i ricavi da MGP relativi al mese di riferimento e l'offerta di energia accettata sul medesimo mercato, i valori saranno aggiornati mensilmente sulla sezione del sito GSE relativa al meccanismo; Non sono previste quindi distinzioni zonali
- P_{cessione} : prezzo di cessione, determinato tenuto conto del costo efficiente unitario di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive;
- $Q_{\text{assegnata}_m}$: quota mensile di energia aggiudicata (in MWh).

Pagamenti

Il GSE effettuerà i pagamenti per il mese di competenza m nel periodo m+2

Focus GO in anticipazione

Le garanzie d'origine verranno versate sul conto dei soggetti energivori e annullate anche nel caso in cui ci sia il soggetto aggregatore. Tale soggetto alla stipula del contratto di anticipazione allega al GSE il dettaglio dei soggetti aggregati, % di ripartizione delle GO.

I principali elementi del contratto di anticipazione (4/10)

Calcolo della Nuova capacità

$$NC = \text{MAX} \left\{ \frac{Ena}{Heq} \times 2 \div 20; 200kW \right\}$$

Dove:

NC: è la Nuova Capacità;

ENA: è l'energia complessivamente assegnata dal GSE per i 36 mesi;

Heq: le ore equivalenti determinate su base territoriale, definite nelle Regole operative

Entrata in esercizio dell'impianto

- Si intende per nuova capacità la realizzazione di impianti FER i cui lavori siano avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge e che **entrino in esercizio successivamente alla sottoscrizione del contratto di anticipazione**
- La Nuova Capacità deve entrare in esercizio entro il termine di **40 mesi successivi alla data di sottoscrizione del contratto di anticipazione**, salvo il diritto dell'Operatore di richiedere la proroga di tale termine esclusivamente per cause di forza maggiore o nei casi di ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione della Nuova Capacità e sempreché tale ritardo non sia imputabile o ascrivibile all'Operatore o al Soggetto Terzo.
- **Detta proroga non potrà comunque superare il termine ultimo di entrata in esercizio degli impianti del 31/12/2030**

Impegno alla sottoscrizione del contratto di restituzione (5/10)

L'Operatore si impegna a sottoscrivere, ovvero a far sottoscrivere dal Soggetto Terzo, uno o più contratti di restituzione nella forma prevista dalle Regole Operative, relativamente al Volume Assegnato e alle GO Assegnate, entro il termine essenziale di 40 mesi successivi alla data di sottoscrizione del contratto di anticipazione;

Nel caso in cui l'Operatore intenda procedere alla restituzione da una pluralità di Impianti con cui si è realizzata la Nuova Capacità, l'Operatore è tenuto a sottoscrivere un Contratto di Restituzione per ciascun Impianto;

Nel caso in cui l'Operatore abbia fatto realizzare la Nuova Capacità a un Soggetto Terzo e, conseguentemente, abbia fatto sottoscrivere da quest'ultimo il/i Contratto/Contratti di Restituzione:

- a) l'Operatore assicura che il Soggetto Terzo / i Soggetti Terzi firmino il Contratto di Restituzione ai fini degli adempimenti ivi connessi
- b) l'Operatore sottoscrive, per la quota parte di Nuova Capacità eccedentaria quella necessaria a garantire la restituzione, con il Soggetto Terzo un contratto di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine, di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 199 del 2021, e ove richiesto ne trasmette copia al GSE

Modifica in riduzione della quantità (6/10)

Facoltà per il cliente finale energivoro di modificare in riduzione la quantità di energia elettrica oggetto di anticipazione e la eventuale rideterminazione della nuova capacità di generazione funzionale alla sua restituzione


Caso 1 – La rimodulazione dell'energia avviene nella fase di anticipazione (36 mesi)

La rimodulazione dell'energia non comporta la restituzione degli importi precedentemente erogati da parte del GSE, ma solo una rimodulazione dell'energia successivamente anticipata ai fini della regolazione del CfD e delle GO, nonché ai fini della determinazione della Nuova Capacità da realizzare ai fini della restituzione.

Energia Assegnata = 100

Riduzione richiesta al 24 mese = 80

Energia anticipata nei tre anni e oggetto di restituzione: 280



Caso 2 – La potenza dell'impianto realizzato, all'entrata in esercizio non risulta essere pari almeno al doppio di quella oggetto del contratto e non è stata effettuata una rimodulazione nei 36 mesi dell'anticipazione

In via di definizione una proposta GSE finalizzata ad introdurre una disciplina ad hoc, sulla base di un criterio di proporzionalità degli obblighi restitutori

Obblighi di comunicazione (7/10)

Comunicazione cause di forza maggiore

- L'operatore sarà tenuto a comunicare tempestivamente al GSE il verificarsi di circostanze di forza maggiore o ritardo e il periodo di proroga sarà pari al periodo di durata delle medesime. La comunicazione dovrà contenere una descrizione dettagliata e comprovata delle specifiche circostanze di forza maggiore o ritardo allegando la documentazione a sostegno. Il GSE si riserva di verificarne la sussistenza e l'effettiva durata eventualmente rigettando la sussistenza del diritto di proroga.

Comunicazione relative all'impianto/impianti

- Non appena l'Operatore seleziona l'Impianto/gli Impianti, è tenuto a comunicare o si impegna a far sì che il Soggetto Terzo comunichi tempestivamente al GSE le informazioni richieste (fonte, potenza, tecnologia, ubicazione, ecc.);
- L'Operatore si impegna a comunicare o a far sì che il Soggetto Terzo comunichi al GSE su base annuale lo stato di avanzamento degli iter procedurali/autorizzativi/concessione e di realizzazione degli impianti ai fini delle attività di monitoraggio (modifica e/o aggiornamento delle autorizzazioni riferiti all'Impianto/agli Impianti, nonché ogni eventuale azione di impugnazione del titolo autorizzativo/concessorio e ogni provvedimento adottato dalle competenti Autorità che incida sulla disponibilità dell'Impianto/degli Impianti stesso/stessi, etc.)

Sistemi di garanzie (8/10)

Il sistema di garanzie implementato dal GSE ha un duplice obiettivo:

- Introdurre dei criteri di proporzionalità in funzione del rischio di Sistema, le regole operative definiranno che le garanzie saranno a copertura di una quota degli importi che il GSE eroga in fase di anticipazione.
- Ridurre il peso e i costi degli energivori che partecipano alla misura.

Verrà pertanto previsto un sistema misto di garanzie:

- **Garanzia individuale** - Garanzia crescente per il periodo di incentivazione con importi aggiornabili annualmente rispetto all'energia anticipata, viene liberata con l'entrata in esercizio dell'impianto.
- **Garanzia collettiva - strumento di ripartizione dei rischi.** Trattenuta di una piccola parte dell'importo erogato a garanzie della nuova capacità FER da realizzare da parte di tutti gli Operatori. La restituzione avverrà a seguito dell'entrata in esercizio di tutti gli impianti nei limiti del 01/01/2030 e nei limiti delle risorse residua

Il GSE inoltre può mettere in atto forme di compensazione attraverso altri incentivi che l'energivoro riceve dal GSE.



Sistemi di garanzie (9/10)

Garanzia individuale

- Garanzia (attraverso fidejussione bancaria o garanzia assicurativa), da costituire entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto di anticipazione, per tutto il periodo di incentivazione con importi definiti dal GSE e aggiornabili annualmente rispetto all'energia anticipata.
- Sarà determinata in termini di punti percentuale di un valore nominale stimato del controvalore economico associato all'Anticipazione (differenza tra un Prezzo medio annuo di un prodotto baseload di mercato e il Prezzo di anticipazione per i volumi di energia totale oggetto di anticipazione più la stima del valore delle GO).
- La garanzia verrà liberata all'entrata in esercizio dell'impianto

Garanzia collettiva - Strumento di ripartizione dei rischi

- Trattenuta di una piccola parte dell'importo erogato ad ogni singolo Operatore a garanzie della Nuova capacità FER complessivamente da realizzare da parte di tutti gli Operatori;
- Tale valore viene applicato annualmente all'energia oggetto di anticipazione come differenziale tra i prezzi medi forward (dati EEX o GME) più il valore stimato delle GO (crescente nei 3 anni) ed il prezzo di cessione.
- Gli importi saranno vincolati e l'eventuale restituzione avverrà a seguito dell'entrata in esercizio di tutti gli impianti nei limiti del 01/01/2030 e nei limiti delle risorse che dovessero residuare.

Sistemi di garanzie: focus garanzia individuale (10/10)

Caratteristiche della garanzia individuale

- essere di durata annuale automaticamente rinnovabile;
- essere rilasciata da istituti bancari iscritti nell'elenco delle banche presso Banca Italia o compagnie assicurative iscritte presso l'IVASS;
- essere costituita a favore del GSE a titolo di penale in caso di mancato rispetto dei termini contrattuali previsti;
- essere incondizionata ed escutibile a prima richiesta, con pagamento entro 30 giorni a semplice richiesta del GSE;
- per l'intera durata dell'anticipazione la garanzia deve essere aggiornata annualmente, entro 60/90 giorni dalla comunicazione del nuovo importo anticipato, mediante il rilascio di un'appendice di adeguamento con l'indicazione del valore economico calcolato e comunicato dal GSE a copertura della variazione erogata;
- essere aggiornata (appendice di adeguamento importo al testo originario) e trasmessa al GSE;
- contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- essere redatta secondo uno schema che sarà riportato come Allegato delle Regole Operative;
- essere prodotta in formato digitale e firmata digitalmente (caricata sulla relativa sezione del portale dedicato).

I principali elementi del contratto di restituzione (1/2)

Controparte del contratto di restituzione – cliente finale singolo, soggetto aggregatore o soggetto terzo

Il contratto di restituzione sarà definito sulla falsa riga dei contratti già previsti dal GSE nel DM FER 2019 con due principali novità:

- sarà data la possibilità di restituire nei 20 anni di decorrenza l'energia anticipata attraverso le seguenti opzioni
 1. l'energia rimane nella disponibilità del soggetto, in caso di inadempienze il GSE prevederà il subentro per la potenza complessiva fino alla restituzione dell'energia oggetto di anticipazione;
 2. viene prevista un'ulteriore opzione facoltativa che prevede la creazione di un UP commerciale su una quota parte dell'impianto con immissione destinata al ritiro con il GSE, tale opzione non prevede il rilascio di alcune ulteriori forme di garanzia;

I principali elementi del contratto di restituzione (2/2)

- è sottoscritto un contratto di restituzione per ciascun impianto;
- la potenza oggetto del contratto di restituzione o, nel caso di una molteplicità di impianti, dei contratti di restituzione, sia pari in valore atteso a quella oggetto di anticipazione;
- nel caso in cui la restituzione abbia a oggetto una quota parte della potenza degli impianti, l'energia elettrica ceduta al GSE è determinata secondo un piano di restituzione, mediante ripartizione pro quota in ciascun periodo rilevante sulla base della potenza contrattualizzata;

Pagamento dei differenziali

Il GSE calcola la differenza tra il prezzo di cessione ed il maggior valore tra zero e il prezzo di riferimento individuato nel prezzo orario del Mercato del Giorno Prima e nella zona di mercato in cui è localizzato l'impianto contrattualizzato, e:

- i. ove tale differenza sia positiva, eroga un corrispettivo pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete/energia prodotta e autoconsumata;
- ii. nel caso in cui tale differenza risulti negativa, conguaglia o provvede a richiedere al soggetto titolare un corrispettivo pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete/energia prodotta e autoconsumata.

Focus GO in restituzione

Nella fase di restituzione la controparte dovrà versare sul conto del GSE le GO/controllore delle GO

Corrispettivi a copertura dei costi di funzionamento

L'art. 8 comma 4 del Decreto definiscono che «alla copertura dei costi sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività previste dal presente decreto, si provvede mediante un corrispettivo posto a carico dei soggetti ammessi al meccanismo di anticipazione triennale, nei limiti di 1,5 milioni di euro l'anno...»

Tali somme saranno trattenute in una misura inferiore dell'1% dall'importo erogato ad ogni singolo Operatore